



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Ottava Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Miglietta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **32037/2015** avente ad oggetto contratti bancarii promossa
da

domiciliato in Torino, _____, presso lo studio dell'avv- Fabrizio _____, che lo
rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione

elettivamente

ATTORE

contro

domiciliata in Torino, _____, presso lo studio dell'avv. Enzo _____, che la rappresenta e
difende congiuntamente all'avv. Francesco _____, come da procure generali in atti

elettivamente

CONVENUTA

Udienza di precisazione delle conclusioni: 6 novembre 2017.

CONCLUSIONI

Conclusioni della parte attrice:

*“Voglia l’On.le Tribunale adito, previ gli incumbenti del caso, in accoglimento dei motivi su esposti, contrariis reiectis,
In via istruttoria ammettere prova per testi sui capitoli sopra dedotti e/o su quelli che verranno indicati nei termini di
legge; disporre perizia econometrica (CTU), al fine di quantificare l’effettivo debito credito tra le parti;
Nel merito, in via principale: dichiarare l’invalidità e la nullità anche parziale dei contratti de quo in esito alla
violazione della normativa sull’usura perpetrata contrattualmente; condannare conseguentemente la convenuta a restituire
al Sig. _____ le somme indebitamente riscosse ed a risarcire la stessa in ordine al danno subito per un importo
complessivo per i due finanziamenti €. 9.985,14, o per il diverso importo risultante in corso di causa, oltre agli interessi*



legali ed all'eventuale maggior danno.

Nel merito, in via subordinata: dichiarare l'invalidità e la nullità anche parziale dei contratti in esito alla violazione della normativa sulla trasparenza contrattuale, per i motivi di cui in atti e/o in esito alla violazione di qualunque altra norma applicabile alla fattispecie per cui è causa; condannare conseguentemente le convenute a restituire al Sig. le somme indebitamente riscosse ed a risarcire la stessa in ordine al danno subito per un importo complessivo per i due finanziamenti di €. 8.649,55, o per il diverso importo risultante in corso di causa, oltre agli interessi legali ed all'eventuale maggior danno.

Nel merito, sempre in via subordinata: accertare e dichiarare comunque l'indebito arricchimento perpetrato dalle convenute in sede estinzione anticipata dei finanziamenti per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo alla parte ricorrente l'importo complessivo per i due finanziamenti €. 4.413,21, o la diversa somma liquidanda in corso di causa, oltre rivalutazione eventuale ed interessi come per legge In ogni caso: Con vittoria delle spese, anche stragiudiziali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%) sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge da disporre, ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario”

Conclusioni della parte convenuta:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:

Nel Merito

Respingere tutte le domande proposte dal sig. nei confronti di

In via Istruttoria

Rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dal sig.

In ogni caso

Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.

BREVE SINTESI DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato ritualmente alla

il

Sig. Gianluca ha introdotto il presente processo, assumendo di aver stipulato con la convenuta due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio:

- quello n. 108974, del 25 febbraio 2009, per l'importo lordo di € 12.960,00, da restituirsi mediante n. 72 rate mensili di importo pari ad € 180,00 ciascuna.
Tale contratto è stato estinto anticipatamente dopo 8 rate secondo il conteggio di estinzione prodotto in atti (cfr. doc. n. 2 attore);
- il contratto n. 115359, del 2 novembre 2009, per l'importo lordo di € 25.2000,00, da rimborsare mediante 120 rate mensili di importo pari ad € 210,00 ciascuna.
Tale contratto è stato oggetto di estinzione anticipata alla rata n. 60.

Con riferimento a questi contratti di finanziamento, la parte attrice solleva diversi ordini di censure ed in particolar modo lamenta:



- la violazione della normativa antiusura sia al tempo della stipulazione e sia al momento dell'estinzione anticipata;
- l'assenza di trasparenza nelle condizioni contrattuali, poiché i tassi applicati risulterebbero diversi da quelli indicati nei contratti oggetto di causa;
- la violazione di una norma imperativa ovvero della disciplina prevista dall'art. 125 TUB (oggi 125 *sexies*) e dall'art. 3 del D.M. 8/07/1992, in quanto in sede di estinzione anticipata dei suddetti finanziamenti, la convenuta, non avrebbe provveduto a rimborsargli le commissioni non maturate, perpetrando così a suo favore un indebito arricchimento a danno dell'attore.

Per tali ragioni l'attore domanda, *“in via principale, la dichiarazione dell'invalidità e nullità - anche parziale- dei contratti in esame per violazione della normativa antiusura; in via subordinata, l'invalidità e nullità -anche parziale- in esito della violazione della normativa sulla trasparenza contrattuale e, sempre in via subordinata, l'accertamento della avvenuta violazione dell'art. 125 TUB (oggi 125 sexies TUB) perpetrata dalla convenuta con conseguente condanna della medesima al rimborso delle commissioni non maturate, pagate anticipatamente dall'esponente ed indebitamente trattenute dalla convenuta al momento dell'estinzione anticipata dei suddetti contratti”* (cfr. comparsa conclusionale).

Si è costituita in giudizio la convenuta [REDACTED] depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, nella quale ha contestato integralmente le argomentazioni attoree.

Esaminate le istanze istruttorie contenute nelle memorie *ex art.* 183/6 c.p.c., con ordinanza fuori udienza del 13.03.17, il Tribunale ha disposto una C.T.U. ed ha nominato consulente tecnico il dott. Valter .

Depositata la CTU, il Tribunale ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha trattenuto la causa a decisione, assegnando i termini per il deposito delle memorie conclusive e di replica previste dall'art. 190 c.p.c..

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§1. Sull'applicazione di tassi illegittimi nel finanziamento n. 108974

La questione dell'inclusione nel TEG degli oneri derivanti dalle polizze assicurative stipulate in occasione della concessione delle diverse forme di finanziamento – come ad es. quella per perdita del posto di lavoro sottoscritta dal sig. – risulta, per alcuni aspetti, controversa.

L'incertezza interpretativa scaturisce dal fatto che le istruzioni della Banca d'Italia in vigore fino alla fine del 2009 includevano tra le voci rilevanti ai fini della rilevazione trimestrale del TEGM solo alcuni dei costi dipendenti dalla stipulazione di contratti di assicurazione.

In particolare, nelle istruzioni del 2006, in vigore al momento della stipulazione del contratto oggetto di causa, era stabilito che dovessero essere incluse nel computo del TEG le spese per le assicurazioni o le garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare al prestatore il rimborso totale o parziale del credito, mentre dovevano essere escluse le spese previste in polizze che costituivano esclusivo adempimento di obblighi di legge e gli oneri assicurativi connessi alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Per quest'ultimo tipo di operazioni era espressamente disposto che le spese di assicurazione per il caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, non



rientravano nel calcolo del tasso, purché certificate da apposita polizza. Erano inoltre di fatto escluse le polizze incendio e furto, in quanto non strettamente funzionali al rimborso della somma oggetto di finanziamento.

Solo con le istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto del 2009, entrate in vigore il primo gennaio 2010, è stato stabilito che nel calcolo del tasso debba tenersi conto delle spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, sempre che la stipula della polizza sia contestuale alla conclusione del contratto ovvero obbligatoria per ottenere il finanziamento alle condizioni contrattuali offerte.

Se, dunque, attualmente le istruzioni della Banca d'Italia prevedono che nel TEG siano computati i costi assicurativi, con esclusione dei soli costi attinenti a polizze meramente facoltative, di cui il soggetto finanziato sia l'unico beneficiario e che non assicurino il rimborso del credito né tutelino i diritti del creditore (ad es. le polizze kasko nei contratti di leasing di autovetture), non altrettanto era previsto prima del gennaio 2010.

§1.1. La parte convenuta ha fatto leva proprio sulle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto, sostenendo di avere, al pari di qualsiasi altro intermediario finanziario, l'obbligo di attenersi alle istruzioni fornite dall'Istituto di vigilanza e di avere, quindi, fatto buona applicazione delle norme sopra indicate escludendo dal calcolo del TEG i costi per le polizze assicurative obbligatorie ex lege così come previsto dall'art. 3 del D.M. Tesoro attestante i Tassi Soglia *ratione temporis* applicabili. A sostegno della propria tesi ha richiamato i principi di simmetria e omogeneità nel raffronto tra il TEGM, il TEG ed il tasso-soglia, recentemente valorizzati da due pronunce della Corte di Cassazione in materia di commissioni per massimo scoperto (Cass. n. 12965/2016 e Cass. 22270/2016).

§1.1.2. Il Tribunale ritiene di doversi discostare da tale orientamento, in considerazione della funzione propria delle Istruzioni della Banca d'Italia e della posizione da esse assunte nel sistema delle fonti del nostro Ordinamento.

Come chiaramente osservato dalla Corte di Cassazione in una recentissima pronuncia, *“è opportuno muovere dalla recepita rilevazione che la normativa di divieto di rapporti usurari – così come espressa dall'art. 644 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, nel suo art. 1 – considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effetti dispone la norma del comma 5 dell'art. 644, “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”. Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di alcune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse. Pure da stimare sicuro è che detto carattere “omnicomprensivo” per la rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito – vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario. L'unitarietà della regolamentazione – così come la centralità sistematica della norma dell'art. 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificamente interessa – si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare pari passu entrambi questi aspetti (cfr. in particolare la disposizione dell'art. 4)”* (cfr. Cass. 5 aprile 2017, n. 8805).

L'art. 644 c.p., nella parte riguardante la fattispecie di usura oggettiva, descrive il nucleo dell'incriminazione (*“farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari”*) senza alcun rinvio a norme



secondarie.

La disposizione di legge non rinvia alle fonti secondarie nemmeno per l'individuazione delle voci di costo rilevanti per la verifica di legalità del tasso, prevedendo esclusivamente che *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*. Essa è autosufficiente in parte qua, poiché non demanda alla normazione secondaria o ad atti amministrativi (decreti ministeriali o Istruzioni della Banca d'Italia) il compito di individuare i costi rilevanti per la determinazione del tasso di interesse usurario e stabilisce, invece, un criterio chiaro, direttamente applicabile e verificabile dall'interprete.

L'art. 644 c.p. è, dunque, da intendersi come norma penale in bianco solo nella parte in cui demanda alla legge di stabilire *“il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”* (comma 3): sotto questo profilo la norma integratrice della fattispecie penale è individuata nell'art. 2 della l. 108/1996, che, a sua volta, prevede che *“il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”*- A sua volta il comma 1 prevede che *“il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”*.

È importante notare che *“le Istruzioni della Banca d'Italia, di cui si discute nella presente causa, non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca alla singola operazione con il cliente, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero dell'Economia e delle Finanze emana trimestralmente un decreto nel quale indica appunto il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura. [...] E' evidente pertanto che le suddette Istruzioni della Banca d'Italia non abbiano alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbano essere osservate dagli operatori finanziari allorquando stabiliscono il tasso di interesse di un determinato rapporto, e ciò sia perché non sono appunto finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, ma a richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del Tesoro per stabilire il TEGM da osservarsi per il trimestre successivo, sia perché disposizioni certo non suscettibili di derogare alla legge ed in particolare la prescrizione di cui all'art. 644 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del tasso effettivo globale praticato”* (cfr. Corte d'Appello Torino, 20.12.2013).

In altre parole, considerato il ruolo che le Istruzioni della Banca d'Italia rivestono nel complesso sistema normativo appena delineato, è evidente che le stesse non hanno modo di entrare in conflitto con il disposto dell'art. 644 c.p.: le disposizioni regolamentari, infatti, influenzano la rilevazione statistica del TEGM, ma non incidono sul calcolo del TEG, per la determinazione del quale, indipendentemente da quanto stabilito dalle istruzioni, non può non tenersi conto delle *“commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese”*, anche se escluse dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

Peraltro, *“la rilevazione statistica implica una metodologia di selezione e organizzazione dei dati. A questi effetti, Banca d'Italia esercita evidentemente discrezionalità tecnica e opera scelte (così anche Cass. pen. 12028/2010 e Cass.*



pen. 46669/11) per rappresentare con un numero (per categoria, importi ecc.) il normale andamento del mercato del credito nel trimestre. Ciò può comportare legittime esclusioni dalla rilevazione del TEGM. Ad es. le Istruzioni escludono determinate tipologie di operazioni creditizie dalla rilevazione statistica, “ma non dall’applicazione della Legge 108/96” (par. B2) e tali sono, in particolare, operazioni in valuta, posizioni classificate a sofferenza, crediti ristrutturati, operazioni a tasso agevolato o a tassi di favore, finanziamenti infragruppo. È evidente qual è il tratto comune delle operazioni non rilevate. Esiste un elemento di specialità (crediti difficili, agevolati, in valuta forte) non suscettibile di essere generalizzato. Tale quindi da inquinare, con prognosi ex ante, la serie dei dati rilevati alterando la rappresentazione fedele, il fair picture del normale prezzo praticato alla normale clientela. Nondimeno tutte queste operazioni sono – e lo ribadisce la stessa Banca d’Italia – soggette all’applicazione della legge n. 108. Quindi dovranno essere scrutinate, ai fini della verifica di legalità, utilizzando un TEGM che è stato formato dichiaratamente ignorandole. Discorso analogo deve farsi per quanto concerne i costi concorrenti alla determinazione del TEGM. Le Istruzioni della Banca d’Italia escludono lo spread di mora dalla rilevazione del TEGM, ed è ovvio che sia così, visto che il costo fisiologico del credito (TEGM) non può essere inquinato da una voce di costo pertinente al momento patologico del ritardo nell’adempimento. Pur tuttavia, per stabile e condiviso indirizzo giur. (vedilo sopra) la mora concorre ai fini della determinazione del TEG. È peraltro da osservare che l’esclusione della mora (e dei crediti “difficili”) si traduce anche in un effettivo “calmiere” del mercato creditizio, nella misura in cui evita l’inquinamento del TEGM con tassi (quasi per definizione) sopra la media che, se rilevati, porterebbero un aumento del tasso medio e quindi, per il tramite dei coefficienti (1,5; 1,25 + 4 p.p.), del tasso soglia. In altri casi, invece, la mancata considerazione ai fini del TEGM, da parte delle Istruzioni della Banca d’Italia, di voci di costo che rientravano, a tutti gli effetti, nella fisiologia del rapporto s’è tradotta in un’opinabile e censurabile sottostima del costo del credito” (cfr. Trib. Torino, 27.4.2016, n. 2365).

A tutte queste considerazioni consegue che le Istruzioni della Banca d’Italia possono costituire una linea guida dell’operato dell’ente erogatore del credito solo nella misura in cui si allineino al dettato legislativo e non, invece, quando se ne discostino, non potendo esse fungere da giustificazione dell’eventuale comportamento illegittimo dell’operatore finanziario. L’aver eseguito le istruzioni impartite dall’Organo di vigilanza non può giustificare a posteriori il comportamento illegittimo dell’ente finanziatore, dal momento che esso deve agire nella conoscenza, da un lato, della disposizione di legge che prescrive le voci che devono essere computate nel TEG (e cioè tutte quelle indicate dall’art. 644 c.p.) e, dall’altro, l’entità del TEGM e del tasso-soglia nel periodo di riferimento.

Inoltre, non può trascurarsi che l’eventuale conflitto tra la norma primaria e quella secondaria, verificabile in concreto, dovrebbe comunque essere risolto con la disapplicazione della fonte secondaria, dal momento che la legge non autorizza la Banca d’Italia o il Ministro a determinare con effetti vincolanti l’aggregato rilevante ai fini del TEG (per la rilevanza ai fini del TEG del premio di polizza escluso dal TEGM vedi ad es. App. Torino 20.12.2013 e App. Milano 22.8.2013). Infatti, “la centralità sistematica della norma dell’art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria non può non valere [...] pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia” (Cass. 5 aprile 2017, n. 8805)

§1.2. In conclusione, in considerazione del carattere vincolante dell’art. 644 c.p., che rappresenta il centro del complesso quadro normativo in materia di usura, e del criterio omnicomprensivo che tale disposizione di legge impone, il TEG deve ricomprendere tutti i costi collegati all’erogazione del



credito, ad esclusione di tasse ed imposte, ivi compresi quelli di assicurazione, quand'anche – come nel caso di specie – essi siano esplicitamente esclusi dalla Istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca della conclusione del contratto.

§1.3. Secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 8806/2017, *“in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione”*.

In applicazione di tale principio, che risulta condivisibile, ed in considerazione della mancanza di prova contraria circa il collegamento tra l'assicurazione stipulata e l'erogazione del credito, ritiene il Tribunale che il costo relativo alla polizza menzionata nel contratto di finanziamento per cui è causa e stipulata contestualmente ad esso debba essere computato nel TEG e rilevare, quindi, al fine dell'accertamento dell'usurarietà del contratto.

§1.4. Non risultano applicabili al caso di specie i principi affermati dalle sentenze n. 12965 e 22270/2016, richiamate dalla parte convenuta, sia perché tali sentenze attengono alla commissione di massimo scoperto e non ai costi assicurativi connessi all'erogazione del credito, sia perché esse fanno leva sul dettato dell'art. 2-bis l. 2/2009, la quale non rileva nella fattispecie in esame. Quanto al valore del principio c.d. di omogeneità, sia consentito ancora una volta il richiamo alla sentenza Corte d'Appello di Torino, 20.12.2013, la cui motivazione sul punto si intende integralmente richiamata in questa sede.

§1.5. In conclusione, ritenuto che il costo dell'assicurazione stipulata dal sig. [redacted] in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento con la [redacted] deve essere computato tra i costi rilevanti ai fini della determinazione del TEG, e rilevato, quindi che il TEG è del 16,18% (cfr. le conclusioni della relazione peritale) e certamente superiore al tasso-soglia vigente al momento della conclusione del contratto (14,28%), si ritiene il contratto oggetto di causa abbia un contenuto usurario.

§1.6. Le clausole nulle perché inducenti tassi usurari non possono essere sostituite automaticamente da clausole legali che riconducano il contratto a liceità, sia perché non esiste una specifica disposizione di legge in ipotesi applicabile in via integrativa, sia perché prevale l'applicazione del disposto dell'art. 1815 c.c.. Tale norma, applicabile a qualsiasi fattispecie civilistica che attenga al tema dell'usura, non si limita a sanzionare con la nullità le clausole contrattuali che prevedano interessi usurari, ma aggiunge espressamente che, in tali casi, *“non sono dovuti interessi”*, così sancendo la trasformazione del mutuo oneroso in mutuo gratuito e l'azzeramento di ogni remunerazione a favore della banca.

§1.3.2. Pertanto, in conseguenza della definitiva eliminazione di tutto il carico economico imposto al cliente, secondo la logica espressa dall'art. 1815 c.c. in materia di mutuo, la [redacted] deve essere condannata alla restituzione al sig. [redacted] di quanto da questi ricevuto a titolo di interesse e di ogni altro onere connesso all'erogazione del credito, con esclusione soltanto delle somme percepite a titolo di rimborsi del capitale mutuato.

In particolare, quindi, la società convenuta è tenuta a pagare all'attore l'importo di € 2.975,61, pari alla differenza tra l'importo versato dall'attore alla convenuta (€ 10.548,99) e quello che avrebbe dovuto pagare al netto delle somme non dovute (€ 7.573,38) (cfr. pag. 42 relazione peritale, sub ipotesi I c e comparsa conclusionale dell'attore).



§2. Sull'applicazione di costi usurari nel corso del rapporto derivante dal contratto n. 115359

Con riferimento al contratto di finanziamento n. 115359, deve osservarsi che, tenendo conto delle spese di assicurazione, per i motivi già esposti nel paragrafo precedente, il TEG (13,64%) non supera il tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto (13,77%) (cfr. conclusioni relazione peritale). È tuttavia emerso che nel corso del rapporto il TEG ha raggiunto il 15,56%, ed ha così superato il tasso soglia per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento e del conseguente incremento anomalo del TEG.

Risulta, quindi, accertato che, al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento in parola, sono stati in concreto applicati dei costi usurari, i quali risultano essere conseguenza diretta non del verificarsi di fattori esterni al rapporto contrattuale (ad es. svalutazione monetaria o inflazione), ma dell'esecuzione delle condizioni contrattuali inserite nel contratto di finanziamento oggetto di causa (in particolare, l'art. 9, punto 2 delle condizioni contrattuali, il quale prevede il pagamento anticipato di tutte le commissioni collegate all'erogazione e alla gestione del prestito, e l'art. 21 delle condizioni contrattuali, il quale sancisce il diniego del rimborso delle quote non maturate per avvenuta estinzione anticipata delle commissioni indicate nella tabella dei costi).

Ciò comporta che deve trovare applicazione, anche in questo caso, il disposto dell'art. 1815 c.c., per le ragioni che seguono.

§2.1. Deve, in primo luogo, osservarsi che la possibilità per il mutuatario di estinguere anticipatamente il debito restitutorio è oggi prevista dall'art. 125 *sexies* T.U.B., ai sensi del quale *“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*. Peraltro, sul diritto al rimborso dei costi correlati alla vita residua del contratto, in caso di anticipata estinzione dello stesso, sono intervenute, anche antecedentemente all'entrata in vigore della disposizione da ultimo citata, varie disposizioni di fonte amministrativa, tra cui merita di essere ricordato il decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 (art. 3, comma 1, “Adempimento anticipato”), le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009. Ciò fa sì che le previsioni di cui all'art. 125 *sexies* T.U.B. debbano essere applicate a tutti i contratti di mutuo, indipendentemente dalla data di stipulazione dello stesso.

In applicazione della disposizione in parola, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, essendo contrarie alla normativa *de quo* le condizioni contrattuali che stabiliscano l'irripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. ad es. la decisione n. 748/2017 dell'Arbitro Bancario Finanziario di Roma, nella quale si dà atto dell'orientamento consolidato dell'ABF in questo senso).

Si ritiene, inoltre, che, laddove dalla lettura del contratto non sia possibile distinguere chiaramente gli oneri *up-front* (quelli cioè imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto e quindi non ripetibili) da quelli *recurring* (quelli che maturano nel corso dell'intero svolgimento del rapporto contrattuale, rimborsabili *pro quota*), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci di costo deve essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare, compresi le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione ed i costi assicurativi per la parte non maturata.



Infine, è il mutuante ad essere tenuto al rimborso, atteso che la sua legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione trova fondamento nel rapporto di stretta accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento.

§2.2. In secondo luogo, la giurisprudenza di merito ampiamente maggioritaria ritiene che l'art. 1815 c.c. debba trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui si assista ad un superamento del tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la norma di interpretazione autentica del d.l. 394/2000 (*“si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*) prevederebbe *“un divieto di pattuizione che attribuisce rilevanza all'onere eventuale (tipicamente: interesse di mora, penale di estinzione anticipata) per il solo fatto di essere stato promesso e di poter generare, a determinate condizioni, costi superiori alla soglia d'usura, indipendentemente dal fatto che quelle condizioni si siano materialmente verificate e che il costo del credito abbia effettivamente superato i limiti del penalmente lecito”* (cfr. ad es. Tribunale Udine, 26.9.2014). Seguendo questo orientamento, si giunge alla conclusione che l'usura deve essere verificata *“sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell'inadempimento a una o più scadenze, con l'applicazione del maggiore interesse di mora e a fronte del mutamento che interviene nel piano di rimborso, si modifica conseguentemente il tasso effettivo annuo del credito erogato”*. Dunque, l'onere eventuale è rilevante solo perché promesso, indipendentemente da quale sia stata l'esecuzione effettiva del contratto, poiché, tra tutti gli scenari possibili, è sufficiente che il perito verifichi che nel *worst case*, consistente *“nell'inadempimento di tutte le rate, ma pagamento di tutte le more via via maturate”*, il contratto esprima un TEG superiore al tasso soglia, per affermare con giudizio *a priori* la nullità *ex art.* 1815 c.c. e quindi la gratuità del mutuo.

Il Tribunale aderisce ad un altro orientamento (ben espresso nella sentenza Trib. Torino, 17.4.2016), ritenuto più attento alla *ratio* normativa e al principio di conservazione del contratto. Secondo tale orientamento, la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. deve essere applicata solo allorché il costo usurario pattuito abbia un impatto effettivo sul costo complessivo del credito: gli interessi moratori ed ogni altro onere eventuale, dunque, rientrano nel calcolo del TEG solo se si siano effettivamente verificate le condizioni di contratto a cui era subordinata la loro applicabilità. *A contrario*, rimangono irrilevanti, ai fini della verifica di usurarietà, le voci di costo, bensì collegate all'erogazione del credito, ma meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri non verificatisi, o irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno verificarsi in seguito.

§2.3. Dato atto dei due orientamenti più significativi in materia, nel caso di specie la scelta di aderire ad uno invece che all'altro non produce conseguenze rilevanti rispetto alla decisione, essendo pacifico che, per effetto dell'intervenuta estinzione anticipata del contratto di mutuo, il TEG ha effettivamente superato il tasso soglia.

Pertanto, risultano decisive le circostanze che la condizione determinante il regime usurario del finanziamento di cui si duole l'attore - e cioè la clausola che prevede l'irripetibilità delle commissioni e dei premi di polizza non maturati - sia stata pattuita al momento della stipulazione dei contratti, e che il mutuante fosse consapevole, già al momento della stipulazione, sia della possibilità che il mutuatario esercitasse il proprio diritto di estinguere anticipatamente il finanziamento - diritto sancito dalla legge -



e sia che tale previsione avrebbe comportato un aumento inevitabile del tasso di interesse al momento dell'estinzione, con possibilità di superamento del tasso soglia; possibilità divenuta concreta nel caso di specie.

A ciò consegue che, in relazione al finanziamento in oggetto (il n. 115359), la convenuta è tenuta a pagare all'attore la somma di € 9.514,20, pari alla differenza tra l'importo da questi versato al momento dell'estinzione del debito (€ 11.804,28) e quello che egli avrebbe dovuto versare (€ 2.290,08) (cfr. pag. 42 relazione peritale, sub ipotesi I c e comparsa conclusionale dell'attore).

§3. Sulla domanda risarcitoria

Risulta infondata altresì la domanda di risarcimento del danno.

L'accertamento della pattuizione di interessi usurari non implica necessariamente l'ulteriore accertamento della consumazione del reato previsto dall'art. 644 c.p., non essendo stato oggetto di indagine la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla Futuro s.p.a..

Inoltre la parte attrice non ha fornito alcun elemento utile alla determinazione del danno lamentato, così impedendo in radice la liquidazione in via equitativa dello stesso.

§4. L'applicazione del principio della ragione più liquida

In applicazione del principio della ragione più liquida, resta assorbita ogni altra domanda, formulata in via subordinata, ed eccezione.

§5. Sulle spese di lite

Le spese di lite, secondo il principio generale indicato dall'art. 91 c.p.c., a cui non vi è ragione di derogare, seguono il principio della soccombenza, e sono perciò poste a carico della parte convenuta, con distrazione a favore del difensore antistatario, come da domanda.

Esse sono liquidate in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), degli effetti della decisione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e dell'opera effettivamente prestata, in € 4.335,00 (valore medio per tutte le fasi del giudizio).

Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

disattesa o assorbita ogni altra istanza, eccezione e deduzione,

dichiara la nullità parziale dei contratti di finanziamento oggetto di causa;

dichiara tenuta e condannata [REDACTED] a restituire a Gianluca [REDACTED] la somma complessiva di € 12.489,81, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;



pone definitivamente a carico della [REDACTED] spese di CTU, già liquidate con separato decreto;

dichiara tenuta e condanna [REDACTED] pagare a Gianluca [REDACTED] le spese processuali, che liquida in € 4.335,00 per compensi professionali ed € 264,00 per esposti, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrente, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Torino, 23 aprile 2018

Il Giudice
Stefano Miglietta

